



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

COPIA

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Del 29-06-2021 R.D.	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 19:30 e seguenti, nel Comune di NURACHI e nella sala delle adunanze di Piazza Chiesa n. 12, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Pubblica, sessione Straordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei seguenti signori, muniti di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale conseguenti all'emergenza Covid-2:

Ponti Renzo	P	Porchedda Valentina	A
Bellu Paola	A	Saba Enea	P
Lasiu Domenico	P	Sardu Gabriele	A
Lasiu Federico	P	Tiana Ketty	P
Meloni Ilaria	P	Tratzi Ada	P
Muroni Matteo	P	Zucca Luca	P
Murru Manuela	P		

ne risultano presenti (P) n. 10 e assenti (A) n. 3.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Sanna.

Il Sindaco, Renzo Ponti, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 15/07/2014;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 **"Norme in materia ambientale"**, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 **"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"**;

Ritenuto quindi di approvare un nuovo regolamento, in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del"*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”.*

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 29.06.2021, prot. 4774, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* in applicazione della normativa vigente;
- 2) di dare atto che il nuovo *“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”* è quello riportato quale Allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2021**;
- 3) di dare mandato al Servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”* contestualmente alla pubblicazione della presente;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**All. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5) con successiva votazione palese ed esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs 267/2000.

Pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Nurachi, li: 09-06-2021

**Il Responsabile del Servizio
SECCI AGNESE**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Nurachi, li: 09-06-2021

**Il Responsabile del Servizio
SECCI AGNESE**

Firme all'originale dei soli sottoscritti :

**Il Presidente
F.to Renzo Ponti**

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna**



ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto **Segretario Comunale** certifica che la presente deliberazione :

è stata pubblicata all'albo pretorio in data..... al n.

è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data.....

è esecutiva dalla data..... **29-06-2021**

Nurachi,



**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Nurachi, li



**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Sanna**

(firmato digitalmente)

COMUNE DI NURACHI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - NORMATIVA AMBIENTALE
- Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 - PRESUPPOSTO
- Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

CAPO II - COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 7 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 8 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 10 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 11 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 12 - AGRITURISMI - BED AND BREAKFAST – AFFITTACAMERE - CASE VACANZE
- Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 14 - TABELLA DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI ATTIVITA'
- Art. 15 - CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO PER FINALITÀ DI RECUPERO
- Art. 16 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 17 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 21 - ALTRE RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE (Art. 1 – comma 660 – L. 147/2013)
- Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 24 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- Art. 25 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 26 - RISCOSSIONE
- Art. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 28 - DILAZIONI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEAZIONI
- Art. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO IV - ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO - INTERPELLO

- Art. 30 - VERIFICHE, ACCERTAMENTI, CONTENZIOSO, INTERPELLO

CAPO V - NORME TRANSITORIE, FINALI E ADEGUAMENTO

- Art. 31 - NORMA DI RINVIO
- Art. 32 - NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 33 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplina la tassa sui rifiuti (TA.RI.) nel Comune di Nurachi limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013 ed è finalizzata alla copertura a carico dell'utilizzatore dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani erogato nel Comune di Nurachi.

Art. 2
NORMATIVA AMBIENTALE

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, b-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020, art. 1, comma 9, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in modifica dell'art.183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dall'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le seguenti tipologie prodotte da utenze non domestiche:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

5. I rifiuti speciali non possono essere assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, come stabilito dall'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di abrogazione dell'art. 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006.

Art. 4 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari o merce di qualsiasi natura e finché queste condizioni permangono.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Nurachi relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.

CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 7 PIANO FINANZIARIO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, la tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, che vengono determinati secondo la metodologia indicata dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 ed inseriti all'interno del Piano Finanziario.
3. Il Piano finanziario viene approvato dal Consiglio Comunale e inserito sulla piattaforma ARERA per l'approvazione ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 443/2019.

Art. 8 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi /del servizio di gestione dei rifiuti.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma L.147/13.
3. A norma dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 4.
4. Le tariffe, per alcune tipologie di attività, in cui risultano dei coefficienti di produzione molto elevati, rispetto alla realtà territoriale, sono commisurate secondo i criteri di cui all'art. 2, lettera e-bis) di cui alla legge di conversione n. 68/2014, con modificazioni, del D.L. n. 16/2014 e verranno individuate annualmente

con l'approvazione delle tariffe.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 10 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune anche non conformi alle disposizioni urbanistiche edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, impianti, attrezzature e deposito di materiali di qualsiasi genere.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 11.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 11 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e non adibiti a deposito di materiali di qualsiasi genere;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;*
- *aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, rimesse di attrezzi agricoli, stalle, fienili accessori di fabbricati rurali. Tali esenzioni sono riservate alle sole utenze domestiche;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva;

d) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;

e) le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse) se esercitate dal medesimo imprenditore agricolo;

f) i rifiuti prodotti dalle imprese agricole rientranti contemporaneamente nelle seguenti attività commerciali, poiché in molti casi i rifiuti formati hanno la medesima composizione merceologica dei rifiuti urbani, è ammesso il conferimento degli stessi, su base volontaria al gestore pubblico:

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola;
- attività esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es. agriturismo);

g) le attività industriali o artigianali con capannoni di produzione, con riferimento esclusivamente ai reparti produttivi di rifiuti speciali e ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad essi (sono invece assoggettati a TARI, a titolo esemplificativo, locali adibiti allo stoccaggio di prodotti diversi da materie prime e merci da avviare al ciclo produttivo, uffici, mense, aree commerciali e di esposizione, ecc. ove si producono rifiuti urbani).

Art. 12

AGRITURISMI - BED AND BREAKFAST – AFFITTACAMERE - CASE VACANZE

1. Le superfici ove si producono rifiuti agricoli, riferite alla categoria indicata al precedente art. 11, comma 1, lettera e) vengono escluse dalla TARI purché detta attività mantenga la sua complementarità a quella agricola.
2. Tuttavia, gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche, destinate alla ricezione e alla ristorazione nelle quali vengono prodotti rifiuti, simili per loro natura e tipologia a quelli urbani elencati nell'Allegato L-QUATER di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2) del D. Lgs. 152/2006, possono aderire al servizio pubblico per la raccolta di tali rifiuti, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento; in tal caso le superfici destinate alla ricezione e alla ristorazione vengono tassate con la tariffa specifica della categoria 22, di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
3. Il titolare è tenuto a comunicare agli uffici competenti del Comune le superfici, distinguendo quelle in cui viene prodotto il rifiuto agricolo dalle altre.
4. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'Ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alle applicazioni delle eventuali sanzioni previste.
5. Le utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale e/o a conduzione familiare sono inquadrate all'interno della categoria 23 di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Si rinvia alla L.R. per la disciplina dell'attività di bed and breakfast (b&b).
6. La stessa tariffa di cui al comma precedente viene applicata anche per le fattispecie di affittacamere e case vacanze.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come elencate nel successivo art. 14 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 facendo riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 23 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14

TABELLA DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI ATTIVITA'

1 Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sottoindicate.

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
	Associazioni politiche, culturali o sindacali
	Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
	Associazioni o istituzioni religiose
	Scuole da ballo e sale da ballo
	Scuole private di ogni ordine e grado
	Locali dove si svolgono attività educative
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
	Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
	Saloni esposizioni in genere
	Magazzini senza alcuna vendita diretta
	Magazzini deposito di stoccaggio
	Autorimesse in genere
	Aree scoperte in uso a deposito autoveicoli
	Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
	Uffici in genere
	Agenzie funebri
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
	Istituti bancari di credito
	Istituti assicurativi privati
	Studi legali e tecnici
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
	Elettrodomestici
	Materiale elettrico
	Articoli casalinghi

	Negozi di mobili
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
	Edicole giornali
	Erboristerie
	Articoli sanitari
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri, estetista
	Negozi pulitura a secco
	Laboratori e botteghe artigiane
	Marmista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	Officine in genere
	Aree scoperte in uso
14	Attività industriali con capannoni di produzione (esclusi dal tributo ai sensi del D.Lgs. 116/2021)
15	Attività artigianali di produzione beni specifici (esclusi dal tributo le superfici dove si produce ai sensi D.Lgs. 116/2021)
	Laboratori pasticceria e gelateria
	Panetteria e simili con laboratori di produzione
	Sartorie
	Calzolai
	Carpentieri
	Autodemolizioni
	Tappezziere con laboratori di produzione
	Vetriere
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
	Rosticcerie
	Trattorie
17	Bar, caffè, pasticceria
	Gelateria senza produzione
	Pasticceria senza produzione
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
	Negozi di frutta e verdura
	Negozi di fiori
	Locali vendita serre
21	Discoteche e night - club
22	Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante) e agriturismi
23	Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), Bed and Breakfast, affittacamere e case vacanza

Art. 15

CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO PER FINALITÀ DI RECUPERO

1. Pur confermando la privativa comunale per il conferimento dei rifiuti per finalità di smaltimento, ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, è introdotta facoltà, per le utenze non domestiche, di conferire i rifiuti urbani non pericolosi elencati nell'allegato L quater del D. Lgs. 152/2006

per finalità di recupero, fuori dal servizio pubblico, stabilito dall'art. 1, comma 24 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

2. Le utenze non domestiche interessate ad esercitare la facoltà di cui al precedente comma devono presentare al Comune via posta elettronica certificata all'indirizzo comunedinurachi@pec.it o tramite raccomandata A.R entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, comunicazione inerente l'opzione di uscita dal servizio pubblico per il quinquennio successivo, trasmettendo la seguente documentazione:

- a) apposito modulo di dichiarazione, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante;
- b) copia del documento di identità del legale rappresentante;

Copia dei contratti sottoscritti per ogni categoria di rifiuto con soggetti autorizzati al ritiro per il recupero. Detta opzione di conferimento rifiuti fuori dal servizio pubblico deve riguardare la totalità dei rifiuti prodotti dalla Ditta.

Con riferimento all'anno 2022, (modifica apportata da ultimo nell'art. 30, comma 5, D.L. 41/2021), la comunicazione inerente la scelta di uscita dal servizio pubblico per il quinquennio 2022-2026 va trasmessa all'Ente, nelle modalità indicate nel presente comma, entro il 31 maggio 2021. La mancata trasmissione di detta documentazione entro il 31 maggio 2021 comporta automaticamente la permanenza nel servizio pubblico per il quinquennio 2022-2026.

3. È fatto obbligo altresì trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Comune mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunedinurachi@pec.it la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti avviati a recupero nell'annualità precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

L'adesione alla opzione di cui al presente articolo, documentata come sopra indicato, comporta il diritto all'esenzione del pagamento della sola quota variabile della TARI.

La mancata trasmissione al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, della documentazione attestante l'avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, comporta l'assoggettamento alla TARI per l'annualità non documentata.

4. Si precisa che l'opzione di cui al presente articolo deve necessariamente riguardare **l'avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti** mediante uno o più soggetti autorizzati, con contratti di durata almeno quinquennale.

La scelta della fuoriuscita dal servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni; l'istanza di adesione anticipata (prima dei cinque anni) al servizio pubblico è soggetta a valutazioni di natura tecnico-organizzativi ed approvazione da parte dell'Ente.

La scelta di aderire al servizio pubblico è vincolante per cinque anni.

Art.16 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dei locali e aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, comma 5 del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini e gli spazi funzionalmente collegati al processo produttivo e dedicati allo stoccaggio e alla conservazione di materie prime e di merci.

Resta fermo l'assoggettamento alla TARI dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive che danno luogo a rifiuti speciali, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Falegnamerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Carpenterie	50%
Artigiani falegnami	50%
Attività artigianali e industriali di produzione beni specifici	50%
Frantoi	50%
Lavorazioni materiali lapidei	50%
Lavorazioni vernici e infissi	50%
Vivai	50%
Lavanderie a secco	20%
Ambulatori medici	15%
Laboratori fotografici	15%

3. Per fruire della riduzione di superficie imponibile prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) Indicare nella denuncia precedente o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) Presentare la domanda di riduzione a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il quale si chiede l'agevolazione stessa, corredata della documentazione relativa al trattamento dei rifiuti speciali riferita all'anno precedente, in assenza della quale la richiesta di riduzione verrà negata d'ufficio.

4. Per le utenze non comprese nel succitato elenco si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.

Art. 17 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla

legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 18 UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in numero di un componente.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a uno, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 23 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

5. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa ed è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa.

6. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata e a partire dalla data di presentazione della stessa, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette.

Qualora tutto il nucleo familiare che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, si trasferisce in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, la tariffa dovuta è quella equivalente a nucleo con unico componente.

Nel caso in cui il soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero e in Italia fuori dalla Regione Sardegna, per un periodo superiore a 6 mesi;

7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio, nel caso di variazioni successivamente intervenute, nell'annualità successiva.

8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART.19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del 30 %.

Art. 20
RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 e 660, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
- c. abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o in altro Comune in Italia, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 30%; per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà allegare all'istanza di cui al successivo comma 2, idonea documentazione che certifichi il periodo di dimora in altro Comune;
- d. per l'unità immobiliare detenuta dai pensionati non residenti nel territorio dello Stato, anche se non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), purché i soggetti passivi risultino **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, pensione italiana autonoma o pensione estera**, a condizione che tale utenza non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione applicata è di 2 terzi (66,67%).
- e. il tributo è dovuto nella misura massima del 30% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

2. Per usufruire delle riduzioni tariffarie sopra indicate l'interessato deve farne richiesta entro 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione o della variazione dell'utenza. In caso di ritardo della presentazione della dichiarazione, l'applicazione dell'agevolazione richiesta decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 30 giorni dalla data dell'evento.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, di cui al presente articolo, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 21
ALTRE RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
(Art. 1 – comma 660 – L. 147/2013)

1. Ai contribuenti delle utenze domestiche che facciano utilizzo della compostiera è applicata la riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile.
L'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'anno successivo rispetto alla presentazione della stessa.

Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio e restituzione del mastello.

Art. 22
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs 504/92 (TEFA).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo

di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata: direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, con posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere

alla presentazione della dichiarazione di voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Qualora, trascorsi i suddetti termini senza aver ricevuto alcuna denuncia di voltura utenza TARI intestata al contribuente deceduto, l'Ufficio Tributi, venuto a conoscenza del decesso dell'intestatario utenza, senza previa comunicazione agli interessati, provvederà d'ufficio a volturare l'utenza TARI attribuendola all'intestatario del nucleo familiare residente nell'unità come risultante all'Anagrafe Comunale ovvero ad un erede risultante da verifiche all'Agenzia delle Entrate.

Art. 25

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (art. 1, comma 646, L. 147/2013).
2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari alla superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 26

RISCOSSIONE

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso, tra cui PagoPa, e di pagamenti interbancari e postali secondo le indicazioni stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 688 ultimo capoverso legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del

tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Ai sensi della risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell'Agenzia delle Entrate, i codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e dei relativi interessi e sanzioni, sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo.

7. Il versamento della tariffa è effettuato in 4 rate con scadenza da stabilire annualmente con l'approvazione delle tariffe.

8. Il Consiglio Comunale può, in sede di approvazione delle tariffe stabilire un numero diverso da quanto previsto al precedente punto 7.

Art. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28

DILAZIONI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo con le modalità previste dal regolamento Generale delle Entrate.

Art. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27.12.2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

CAPO IV

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO - INTERPELLO

Art. 30

VERIFICHE, ACCERTAMENTI, CONTENZIOSO, INTERPELLO

1. Tutto ciò che riguarda il CAPO IV si rimanda al proprio Regolamento Generale delle Entrate n. 32 approvato in data 15.11.2019.

CAPO V

NORME TRANSITORIE, FINALI E ADEGUAMENTO

Art. 31
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158, della legge 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché al D. Lgs. 116/2020 e alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 32
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a **decorrere dal 01/01/2021**.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri.

Art. 33
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributarie.

